



## Terme di Sciacca S.p.A

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO N.14 DEL 23/12/2019

OGGETTO: INCARICO DI ASSISTENZA LEGALE ALL' AVV. SALVATORE MORTELLARO CONTRO BAIIO SALVATORE E TULONE RICCARDO.

L'anno duemiladiciannove, il giorno 23 del mese di Dicembre, in Sciacca, il Dott. Carlo Turriciano, liquidatore della Terme di Sciacca S.p.A.;

**VISTO** il verbale dell'Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 con il quale lo scrivente è stato nominato Liquidatore della Società;

**VISTI** i verbali dell'Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 e del 05/08/2011 di nomina del Liquidatore Unico della Società e di autorizzazione della gestione provvisoria e di proseguimento delle attività sociali;

### **PREMESSO**

- che alla Società "Terme di Sciacca S.p.A. in L.O." -, in data 28 settembre 2015, è stato notificato un ricorso ex art. 414 c.p.c. afferente il giudizio di cui al RG n°803/2015 pendente innanzi il Tribunale civile di Sciacca - sezione Lavoro, dott.ssa Anna Guidone, promosso dal sig. Baio Salvatore;

- che alla Società "Terme di Sciacca S.p.A. in L.O." -, in data 28 settembre 2015, è stato notificato un ricorso ex art. 414 c.p.c. afferente il giudizio di cui al RG n°801/2015 pendente innanzi il Tribunale civile di Sciacca - sezione Lavoro, dott.ssa Anna Guidone, promosso dal Sig. Tulone Riccardo;

**VISTE** le delibere nn. 23 e 24 del 13/10/2015 di incarico all'Avv. Luciano Augello a rappresentare e difendere la società nei procedimenti civili di cui sopra intentanti dai sigg.ri Baio Salvatore e Tulone Riccardo;

### **PREMESSO**

- che con sentenze nn.186-187/2018 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Sciacca ha rigettato i due ricorsi;

- che alla Società "Terme di Sciacca S.p.A. in L.O." -, in data 25 luglio 2018, è stato notificato da parte del Sig. Baio Salvatore un ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n.186/2018;

- che alla Società "Terme di Sciacca S.p.A. in L.O." -, in data 25 luglio 2018, è stato notificato da parte del Sig. Tulone Riccardo un ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n.187/2018;

**VISTE** le PEC del 31/07/2018 con le quali l'Avv. Luciano Augello comunicava che per sopravvenuti motivi professionali non poteva assistere la società nei procedimenti in appello di cui sopra;

**CONSIDERATO** che occorre costituirsi al più presto nei giudizi e quindi nominare un nuovo legale;

**VISTA** la richiesta di preventivo, prot. 379/2018, trasmessa a mezzo PEC, all'avvocato Antonino Maria Cremona;

**VISTO** il preventivo, prot.365/2018, inviato dall'Avvocato Cremona, che ha offerto l'importo di € 13.888,80 per singola causa, oltre oneri come per legge;

**VISTA** nota prot.17 del 16/01/2019 con la quale la società comunicava all'Avvocato Cremona che la Società non poteva superare la somma di € 4.500,00 per singola causa;

*Terme di Sciacca S.p.A*

Via Agatocle n.2 - 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 - Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



## Terme di Sciacca S.p.A

**VISTA** la PEC dell'avvocato Cremona che accettava la proposta di cui sopra;

**VISTA** la richiesta di preventivo, prot. 469/2019, trasmessa a mezzo PEC, all'avvocato Salvatore Mortellaro;

**VISTO** il preventivo, prot. 472/2019, inviato dall'Avvocato Mortellaro, che ha offerto l'importo di € 8.299,52 per entrambe le cause, oltre oneri come per legge;

**VISTA** la nota prot.473/2019 con la quale è stato richiesto al professionista un ulteriore ribasso del 10% sui minimo tabellari già applicati;

**VISTO** il preventivo, prot.474/2019, inviato dall'Avvocato Mortellaro, che ha offerto l'importo di € 7.744,37 per entrambe le cause, oltre oneri come per legge;

### **CONSIDERATO**

- che l'udienza di prima comparizione è stata fissata per il 16 Gennaio 2020;
- che si rende necessario costituirsi in giudizio al fine di tutelare gli interessi giuridici della Società dinanzi alle pretese creditizie dei sigg.ri Baio Salvatore e Tulone Riccardo;

### **VISTI:**

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 così come modificato per ultimo dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, in particolare:

- l'articolo 17 sugli incarichi legali
- l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;
- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

- dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**CONSIDERATO**, in tema di qualificazione della stazione appaltante, che nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro non è richiesta la qualificazione;

**CONSIDERATO** che l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, prevede la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma, a prescindere dal procedimento CONSIP, sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede che fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, si può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;

**RILEVATO** che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta), pur potendo procedere ad affidamento diretto, data la particolarità della prestazione richiesta ed in presenza di una pluralità di operatori, si è preferito procedere previa consultazione di due operatori del ramo, effettuata attraverso forme semplificate, finalizzate ad acquisire preventivi da porre a confronto, ai fini della scelta dell'affidatario;

**CONSIDERATO** che, nel caso delle acquisizioni di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro mediante il sistema previsto dall'articolo 36, comma 2, lettera a), del codice dei contratti è possibile sempre (ai sensi dell'articolo 95, commi 3 e 4) utilizzare il criterio del minor prezzo e non quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa e ritenuto, nel caso di specie, appunto di avvalersi del minor prezzo;

Terme di Sciacca S.p.A

Via Agatocle n.2 – 92019 SCIACCA

Tel. 0925 961111 – Fax. 0925 961208

P.IVA 02432200844



## Terme di Sciacca S.p.A

**VISTO** che ai sensi dell'articolo 93, comma 1, ultimo periodo, del codice dei contratti è data facoltà alle amministrazioni, nei casi di affidamento ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), di non richiedere la cauzione provvisoria e ritenuto di avvalersi di tale facoltà per l'affidamento in oggetto;

**CONSIDERATO**, pertanto, che la scelta per l'affidamento dell'incarico di assistenza legale può ricadere sull'Avv. Salvatore Mortellaro, che ha presentato la più conveniente offerta;  
tutto ciò visto, considerato e ritenuto

### DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa

**ART. 1** – Affidare l'incarico di assistenza legale della Società all'Avv. Salvatore Mortellaro del foro di Sciacca delegandolo a rappresentarla e difenderla nell'ambito dei procedimenti promossi dai Sigg.ri Salvatore Baio e Tulone Riccardo dinanzi alle Autorità Giudiziarie competenti per i motivi indicati in premessa, conferendogli al predetto professionista ogni più ampia facoltà di legge;

**ART. 2** – Approvare i rapporti tra questa Società ed il professionista incaricato, anche sotto il profilo economico, che rimangono disciplinati dall'art.2222 e ss. cod. civ. attraverso apposito contratto di attribuzione incarico professionale, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che le parti si impegnano a sottoscrivere fin da adesso.

**ART. 3** – Stabilire un compenso forfettario all'Avv. Salvatore Mortellaro di € 7.744,37 oltre a quanto dovuto per legge.

**ART. 4** - di dare atto, infine, che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010;

**ART. 5** - di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), come espressamente previsto dall'articolo 32, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

IL LIQUIDATORE  
(Dott. Carlo Turruciano)